



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

92/2015
Luglio/2/2015 (*)
Napoli 2 Luglio 2015

Dal 14 giugno 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 69 del 27 Maggio 2015, sono operative le nuove regole sul falso in bilancio e la lotta alla corruzione. Di seguito una prima disamina.

Con l'entrata in vigore della **Legge n. 69/2015 del 27 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"**, dallo scorso 14 giugno 2015, scattano nuove regole sul falso in bilancio e misure di contrasto alla corruzione.

Nello specifico sono misure di diritto penale che peggiorano nettamente il trattamento previsto per indagati e imputati e, quindi, **non si applicheranno ai procedimenti in corso, ma esclusivamente a quelli che si apriranno a partire dal 14 giugno 2015.**

Con la Legge *de qua*, il falso in bilancio ritorna ad essere un reato e può essere contestato a tutte le società e non solamente a quelle quotate in borsa. E' in pratica la novità più importante della nuova legge in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

La reclusione prevista per le società quotate va da 3 a 8 anni (attualmente è fra i 6 mesi e i 3 anni), **mentre per le aziende non quotate**

va da 1 a 5 anni (oggi la pena è in vigore l'arresto fino a due anni, con casi di esclusione della punibilità, non più applicabili con la nuova legge).

La composizione della Legge

La legge in commento non contiene solo norme sul falso in bilancio ma è volta a contrastare tutti i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale ed alla revisione, appunto, del reato di falso in bilancio.

Il provvedimento *de quo*, si compone di 12 articoli suddiviso in due parti:

- la prima (artt. da 1 a 8) concernente i reati contro la pubblica amministrazione;
- la seconda parte (artt. da 9 a 12) riguardante i delitti per false comunicazioni sociali.

Il Falso in Bilancio

Nello specifico, l'articolo 9 della nuova legge modifica l'articolo 2621 C.C.

La norma precedentemente in vigore prevede l'arresto fino a due anni per *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”*.

Inoltre, le soglie di non punibilità precedentemente previste sono state cancellate dalla Legge *de qua*.

Infatti, la stesura del nuovo articolo 2621 c.c. stabilisce che il reato è sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni.

La Legge 69/2015 prevede, comunque, dei casi in cui possono essere applicate pene ridotte:

→ se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis), con valutazione fatta dal Giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa;

→ la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (*ergo*: quelle che non superano i limiti indicati dal 2° comma dell'articolo 1 Legge Fallimentare). Nel qual caso, il reato è perseguibile solo a querela di parte e non d'ufficio.

Inoltre:

→ con l'introduzione di un nuovo art. 2621-ter, si prevede un'ipotesi di eventuale non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio;

→ vengono inasprite le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs n. 231/2001 (art. 25-ter) a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'art. 2621 C.C. (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 attuali, ricordando che ogni quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro);

→ per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote.

Le Società quotate

Infine, con la modifica dell'art. 2622 c.c. si cambia totalmente la disciplina del falso in bilancio nelle società quotate.

La norma civilistica in parola, nella versione attuale riguarda il falso in bilancio in danno della società, dei soci o dei creditori e prevede una detenzione da sei mesi a 3 anni.

Le principali novità possono essere così sintetizzate:

→ si riferisce l'illecito alle società quotate aumentando la pena (reclusione da 3 a 8 anni);

→ si trasforma il falso in bilancio in reato *di pericolo* anziché (come è previsto attualmente) *di danno*, la procedibilità è d'ufficio (e non a querela di parte);

→ come già visto nel falso in bilancio delle società non quotate, vengono eliminate le soglie di non punibilità.

In *nuce*, con la stesura delle nuove norme, alle società quotate vengono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Anche in questo caso, aumentano le sanzioni pecuniarie previste dal citato D.Lgs. n. 231/2001, che - per il falso in bilancio nelle società quotate - vanno da 400 a 600 quote (dalle quelle attuali 150-330).

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT